# SIAE e SCF

I **diritti connessi discografici** sono poco conosciuti e spesso sono oggetto di fraintendimento o confusione con il diritto d'autore. Esiste invece una differenza fondamentale tra la **composizione musicale**, più comunemente chiamata "canzone", e la **registrazione**, cioè l'incisione su supporto della composizione musicale. Sono due beni diversi tutelati dalla legge sul diritto d'autore con due diritti diversi. Il diritto d'autore tutela l'opera musicale ed il relativo compenso viene corrisposto all'autore della composizione (musica e/o testo) e all'editore del brano. I diritti connessi al diritto d'autore riguardano invece le registrazioni e i relativi compensi vengono corrisposti al **produttore fonografico** della registrazione e all'**artista** che ha prestato la propria interpretazione all'incisione.

La Legge sul Diritto d'Autore (LDA 633/41) agli artt. 72, 73 e 73bis prevede che ai produttori e agli artisti interpreti ed esecutori spetti un compenso per diritto connesso al diritto d'autore dovuto in caso di pubblica diffusione e di duplicazione delle registrazioni, sulla riproduzione delle quali le case discografiche hanno un diritto esclusivo. Ciò significa che solo il produttore discografico può dare autorizzazione a duplicare le registrazioni di sua titolarità, anche quando ciò avvenga con finalità di comunicazione al pubblico (radio, TV, streaming, etc.). I diritti connessi sono volti quindi a tutelare il lavoro svolto dal produttore discografico, che impegna risorse umane ed economiche per incidere e vendere il prodotto musicale, e dell'artista interprete esecutore per il proprio contributo alla registrazione.

Ogni volta che si vuole far ascoltare **musica registrata** (canzoni o videoclip), in pubblico, sia essa trasmessa dalla radio, in TV, via satellite, in Internet, oppure attraverso CD o database di files caricati su server per la diffusione nei negozi, è necessario assicurarsi di avere ottenuto le autorizzazioni anche dai produttori fonografici e dagli artisti interpreti esecutori della musica registrata che si intende utilizzare, ai quali per questo tipo di impiego spetta infatti un **compenso**.

Per facilitare l'adempimento agli obblighi di legge, le case discografiche hanno costituito *SCF - Società Consortile Fonografici*, quale intermediaria tra i titolari dei diritti che la società rappresenta e tutti coloro che intendono utilizzare musica registrata.
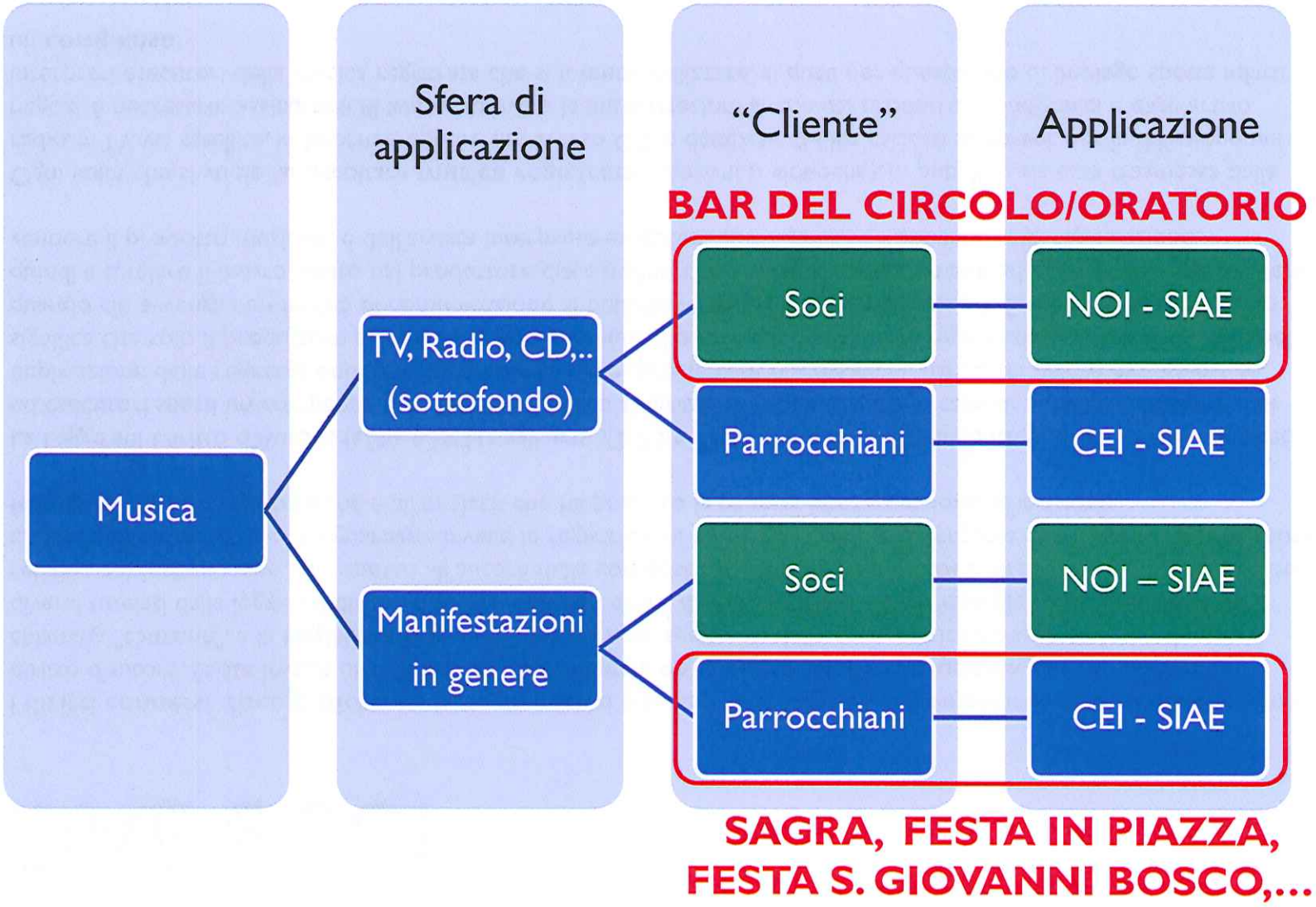
# Accordi CEI, NOI con SIAE